



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO

I.U.C. – TARI

Tassa Sui Rifiuti

INDICE

- art. 1 – Oggetto del presente regolamento**
- art. 2 – Disciplina generale del tributo**
- art. 3 – Obbligazione tributaria**
- art. 4 – Superficie di riferimento - Esclusioni**
- art. 5 – Tassazione utenze industriali**
- art. 6 – Calcolo e determinazione della tariffa**
- art. 7 – Classificazione delle utenze domestiche**
- art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche**
- art. 9 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti**
- art. 10 – Tributo giornaliero di smaltimento**
- art. 11 – Versamenti**
- art. 12 – Tributo provinciale**

– art. 1 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno della IUC.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

– art. 2 –

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Caivano nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 3 –

Obbligazione tributaria e cessazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

– art. 4 –

Superficie di riferimento - Esclusioni

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità:
 - a) centrali termiche e locali, riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le superfici per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, sia che dette parti siano ubicate in aree scoperte sia in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili o utenze acqua o Enel o comunque che si trovino in obiettive condizioni di inutilizzabilità intesa come indisponibilità immediata all'uso del bene;
 - e) fabbricati non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dall'Ente.

In ogni caso, le circostanze di cui ai punti a), b), c), d), e), devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
7. Per le **utenze commerciali, artigianali e professionali**, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali

e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi per lo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

8. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile di cui al comma 7 si applica una percentuale di **riduzione del 35%** rispetto alla intera superficie in cui l'attività viene svolta. Siffatta detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla stessa, nella domanda originaria di variazione o integrativa, la prevista documentazione, dalla quale emerga l'osservanza della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

9. Il tributo non è dovuto nella quota variabile in relazione e conseguentemente in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti assimilati auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente k_d applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile a tributo. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata proporzionalmente a quanto avviato al riciclo a consuntivo previa dichiarazione e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione.

1. Nella determinazione della superficie utile, ai fini della tassazione delle utenze industriali, si considerano le seguenti superfici: **(CAT 20 CCIAA.)**
 - locali o aree scoperte ove si svolge il ciclo produttivo e/o attività ad esso connesse e/o complementari , sulle quali si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani riportati nell'elenco allegato al presente Regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 25/05/1998, giusta punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984;
 - locali destinati ad attività di ufficio;
 - mense aziendali;
 - sale di attesa;
 - locali o aree destinate a servizi per il personale;
 - locali ricreativi;
 - locali o aree di mero deposito di materie prime o di prodotti finiti;
 - alloggi di servizio per custodi e portieri.
2. Sono invece escluse dalla tassazione le aree o i locali che per destinazione producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, direttamente i produttori.
3. In ogni caso la superficie tassabile non potrà essere inferiore al 20% della superficie dell'intero insediamento produttivo, comprensiva, quindi, dei locali e aree esclusi di cui all'art 4 comma 6 lett. a) del vigente regolamento e delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute.

– art. 6 –

Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 4 individua altresì: la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio

adottato; i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.

– art. 7 –

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Mentre la tariffa del tributo per le pertinenze (collegate ad abitazione principale) è commisurata solo sulla superficie (per la quota fissa).
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla **composizione del nucleo familiare** risultante dai registri anagrafici comunali, **come risultante al primo di gennaio** dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere dall'anno seguente.
3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito **la residenza fuori dal territorio comunale** ovvero iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), ed in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in **2 unità**.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **n 1 unità (parte fissa e variabile)**, se a disposizione di persona fisica che a quell'indirizzo non abbia abitazione principale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella **categoria 3** (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), se l'utilizzatore è iscritto nei ruoli Tari/Tarsu con nessuna utenza non domestica.
5. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, **in 1 unità**.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

– art. 8 –

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva

quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999 di cui all'allegato "A".

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

– art. 9 –

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti e dell'Ente

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, **entro il 30 Giugno** dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con **vincolo di solidarietà**.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

Nel caso in cui l'utente trasferisce il proprio domicilio in altro locale del territorio comunale, l'ufficio Anagrafe del Comune effettuerà il cambio di domicilio a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'Ufficio Tributi per i tributi di competenza, parimenti sarà fatto per la immigrazione. Il comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.

Nel caso in cui l'utente modifichi la destinazione d'uso dei locali, l'Ufficio Tecnico del Comune, effettuerà il cambio di destinazione d'uso a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'ufficio Tributi, per i tributi di competenza. Il Comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.

Il rilascio di Autorizzazioni Comunali o l'inizio attività ai sensi del D.Lgs n. 114/98 è subordinata alla autodenuncia da presentarsi all'Ufficio Tributi.

- art. 10 –

Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Il tributo giornaliero di cui al presente articolo è gestito dal concessionario a cui viene affidato il servizio di accertamento e riscossione della Tosap- Imposta Pubblicità- Diritti Affissione;
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al concessionario del servizio.

– art. 11 –

Versamenti

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi inviti di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Nella deliberazione comunale di approvazione delle tariffe si stabiliranno il numero delle rate nonché le relative scadenze della TARI.
2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. La TARI è versata al Comune mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 comma 688 Legge 147/2013).
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate, il Comune o il soggetto al quale risulta affidato il servizio di riscossione e/o accertamento, procederà alla notifica anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di accertamento, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910,

seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

– art. 12 –

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Allegato “ A”

Categorie Utenze non domestiche

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05 - Stabilimenti balneari
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 09 - Case di cura e riposo
- 10 - Ospedali
- 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 - Banche ed istituti di credito
- 13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.
- 16 - Banche di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banche di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club



ORIGINALE

C O M U N E D I C A I V A N O
PROVINCIA D I N A P O L I

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con D.P.R. del 08/07/2014)
Adottata ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

N. 52 DEL 23/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – TARI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** , il giorno **VENTITRE** del mese di **SETTEMBRE** , ore **11:30** nella sede del Comune di Caivano, il Commissario Straordinario dott. **ANTONIO CONTARINO**, assistito da Il Segretario Generale **Dott. Vittorio Ferrante**, previa istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, sulla deliberazione in oggetto ed appresso riportati:

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE
Caivano, 22/09/2014

Il Responsabile del Settore
SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
(Dott. Gennaro Sirico)

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE
Caivano, 22/09/2014

Il Responsabile Ragioneria e Finanze
(Dott. Gennaro Sirico)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione,

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE con delibera di C.S. n. 47 del 09/09/2014 sono stati approvati i regolamenti di disciplina della IUC componente IMU e TASI;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione del singolo regolamento di disciplina l'imposta unica comunale IUC componente TARI;

Visti i commi dal 641 al 668 della legge 147/2014 come così novellati dal D.L. 16 del 6/3/2014 relativi alla componente TARI;

RITENUTO pertanto opportuno fare propri gli schemi di regolamento tipo predisposti dall' Ufficio Tributi dell'Ente

PROPONE

Al Commissario Straordinario:

1. di approvare il regolamento e i relativi allegati "A" e "B" di disciplina dell'imposta unica comunale IUC componente TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, e che il regolamento IUC TARI sostituisce il precedente regolamento TARSU;
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Gennaro Sirico

Il Commissario Straordinario

Letta la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Servizi finanziari Dott. Gennaro Sirico;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000.

Dato atto che sulla presente deliberazione il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole, giusto verbale n. 18 del 23.09.2014, acquisito in data 23.09.2014 al protocollo generale dell'Ente al n. 14341, che si allega in copia.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione all'oggetto come sopra articolata, che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata.

- Rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio CONTARINO

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Ferrante

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno **25/09/2014** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il 25/09/2014

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva il giorno : _____
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Biagio Fusco

Comune di Caivano

Il Collegio dei revisori



Caivano, lì 23/09/2014

Al Sig. Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Responsabile della Ragioneria
SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale n. 18 del 23/09/2014.

Si trasmette copia del verbale in oggetto riguardante: le proposte di deliberazione al Commissari Straordinario con poteri di Consiglio n. 72 e n. 73 del 22/09/2014 relative approvazione del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – TARI ed all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe – tributo IUC componente TARI anno 2014.

Il Collegio dei revisori

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most legible, followed by two more stylized signatures.

COMUNE DI CAIVANO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 18 del 23 settembre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 08,30 presso l'ufficio di ragioneria del Comune di Caivano in Via Albalunga – si è riunito il Collegio dei revisori per l'esame della documentazione ricevuta in data odierna, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Sono presenti i revisori:

Dott. Gennaro Scialò Presidente;
Dott. Pasquale Cristiano Componente;
Dott. Oscar Mattino Componente;

Oggetto: parere sulle proposte di deliberazione al Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 72 e n. 73 del 22/09/2014 relative all' approvazione del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – TARI ed all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe – tributo IUC componente TARI anno 2014.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- visto l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel tributo per i servizi indivisibili TASI e la Tassa sui rifiuti TARI;
- vista l'espressa abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i. che ha introdotto per l'anno 2013 la TARES a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- visto che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, il consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti Urbani;
- visto che l'Ente nella determinazione della tariffa si è avvalso della facoltà di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato) come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- visto che l'art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 158/99 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione rifiuti tramite l'applicazione della TARI;



- visto il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di applicazione dei tributi locali;
- visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e copertura finanziaria espressi sugli atti dal Responsabile del Servizio finanziario.

RILEVATO

- che il regolamento introdotto prevede, in aderenza con la normativa relativa, le modalità di applicazione dell'Imposta IUC componente TARI;
- che il Piano finanziario IUC componente TARI per l'anno 2014 risulta conforme all'impianto normativo vigente;


ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – TARI ed all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe – tributo IUC componente TARI anno 2014.


Caivano li, 23 settembre 2014

Letto approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori


Dott. Gennaro Scialo

Dott. Pasquale Cristiano


Dott. Oscar Mattino

